

n. 14/2026 R.G.



Tribunale Ordinario di Rimini

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:

Dott.ssa Maria Carla Corvetta	Presidente
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti	Giudice
Dott. Filippo Meneghello	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso presentato da WALTER NANNI (**NNNWTR67T05M052W**) in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale (P. IVA 04832310405);

udita la relazione del giudice delegato al presente procedimento;

esaminati gli atti e i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;

rilevato che la ditta individuale NANNI WALTER risulta avviata in continuità temporale rispetto alla cancellazione della Nannisald di Walter Nanni & C. s.a.s., della quale il ricorrente era socio accomandatario, e che il ricorso stesso



allega e documenta la prosecuzione in forma individuale della pregressa attività sociale, deve ritenersi legittima, ai fini dell'accertamento dei presupposti di cui agli artt. 2 e 121 CCII, la valorizzazione della documentazione contabile riferita alla società estinta, quale espressiva della medesima vicenda imprenditoriale sostanzialmente proseguita da Walter Nanni in forma individuale;

ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che il debitore ha sede legale nel circondario del Tribunale di Rimini (Rimini, via Consolare Rimini - RSM n. 13) e non essendo emersi elementi idonei a superare le presunzioni di cui all'art. 27 CCII;

ritenuta la legittimazione del debitore istante a richiedere l'apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 37 co. 2 CCII e la completezza della documentazione prodotta ai sensi dell'art. 39 co. 1 CCII;

rilevato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex art. 1, 2 e 121 CCII e, come tale, assoggettabile a liquidazione giudiziale, tenuto conto della natura dell'attività svolta, per quanto si ricava dal certificato camerale in atti (*"commercio all'ingrosso di mobili da esterno, ombrelloni e articoli per stabilimenti balneari"*);

ritenuti sussistenti i limiti dimensionali necessari per l'assoggettamento alla procedura di liquidazione giudiziale



(art. 2 co. 1 lett. d) CCII), per come emerge dalle "situazioni contabili" degli anni 2023, 2024, 2025 in atti, che documentano (nel caso di specie, dalla documentazione contabile prodotta emerge il superamento di tali parametri, quanto meno con riguardo ai primi due indicatori: nell'esercizio 2023 risultano attività per euro 406.177,26 e ricavi complessivi per euro 602.891,54; nell'esercizio 2024 risultano attività per euro 369.244,02 e ricavi complessivi per euro 401.073,55; nella situazione contabile aggiornata al 13 novembre 2025 risultano ricavi complessivi per euro 231.088,82);

ritenuto che la società versi effettivamente in stato di insolvenza, emergendo da una pluralità di elementi gravi, precisi e concordanti, tanto di natura contabile quanto di carattere esteriore. In particolare, la documentazione contabile prodotta evidenzia un progressivo e marcato deterioramento della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa. La situazione contabile relativa all'esercizio 2023 esponeva, a fronte di un utile di esercizio pari a euro 7.817,70, debiti verso banche per euro 89.741,34, debiti tributari per euro 124.703,31, debiti verso fornitori per euro 43.630,75 e debiti verso istituti previdenziali e assicurativi per euro 8.021,44; la situazione contabile relativa all'esercizio 2024 registrava attività per euro 369.244,02, passività per euro 456.861,92 e una perdita di



esercizio pari a euro 87.617,90, con debiti verso banche per euro 64.743,57, debiti tributari per euro 129.058,21, debiti verso fornitori per euro 50.983,11 e debiti verso istituti previdenziali e assicurativi per euro 15.708,26. Infine, la situazione contabile aggiornata al 13 novembre 2025 evidenzia attività per euro 299.560,06, passività per euro 400.385,73 e una perdita di esercizio pari a euro 100.825,67, con debiti verso banche per euro 32.262,11, debiti tributari per euro 140.712,33, debiti verso fornitori per euro 81.754,81 e debiti verso istituti previdenziali e assicurativi per euro 21.318,08, a fronte di disponibilità liquide del tutto modeste, pari a euro 1.343,21 sui conti correnti e a euro 576,95 in cassa, nonché di rimanenze finali azzerate. A tali dati si aggiungono plurimi fatti esteriori sintomatici dell'incapacità di far fronte regolarmente alle obbligazioni:

- la notificazione, da parte di Tessitura Selva S.r.l., del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1057/2025 del Tribunale di Rimini, con contestuale precetto per complessivi euro 125.222,30;
- la notificazione, da parte di Ombrellificio R.T. Magnani S.r.l., del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1143/2025 del Tribunale di Forlì, con contestuale precetto per complessivi euro 42.929,45;
- la notificazione, da parte di Vulcan S.r.l., del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 134/2026 del



Tribunale di Rimini, con contestuale precetto per euro

51.445,31, oltre ulteriori canoni;

- l'intimazione di sfratto per morosità relativa all'immobile commerciale ove veniva esercitata l'attività;
- le ulteriori messe in mora provenienti da Sorit Spa per euro 7.210,37, da SAB Sanchi Attrezzature Balneari Srl per euro 13.889,70 e da Sanchi Srl per euro 20.000,00;
- il recesso immediato comunicato da Riviera Banca dal contratto relativo alla carta di pagamento utilizzata dal debitore.

Il complesso di tali elementi dimostra non una mera difficoltà finanziaria reversibile, bensì l'attuale incapacità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni; ritenuto che tali circostanze valgano a dimostrare lo stato di irreversibile decozione in cui versa il debitore e l'impossibilità per l'impresa di far fronte alle obbligazioni assunte con il valore di liquidazione del proprio patrimonio; rilevato, infine, che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art 49 co. 5 CCII, per un totale, allo stato, di € 559.907,00;

così ritenuta la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;

tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;



Visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41 42,49, 54 e 121 CCI;

DICHIARA

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
**NANNI WALTER (NNNWTR67T05M052W) in qualità di titolare
dell'omonima ditta individuale (P. IVA 04832310405);**

NOMINA

Giudice Delegato il dott. Filippo Meneghello e Curatore il
dott. **Marco Cicchetti;**

AUTORIZZA

Il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155
quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle
banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei
rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti
assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli
stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei
fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78,
convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive
modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in
possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari
relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se
estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e
dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

ORDINA

al legale rappresentante della impresa sottoposta a
liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i



bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP ed IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art 39 CCII;

FISSA

il giorno **9.7.2026, ore 10.15** per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato, presso il Palazzo di Giustizia di Rimini, piano terra, aula "N";

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del soggetto in liquidazione giudiziale termine perentorio fino a trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui sopra per la presentazione , mediante trasmissione all'indirizzo di posta certificata del fallimento, con spedizione da un indirizzo di posta certificata, delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo verranno trattate come domande tardive;

AVVISA

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso



la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;

SEGNALA

al Curatore che entro **dieci giorni** dalla sua nomina, coincidente con la pubblicazione della sentenza, dovrà comunicare al RRII l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande dei creditori e dei terzi rivendicanti;

DISPONE

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146, DPR n. 115/2002;

DISPONE

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, CCII.

Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 17.4.2026

Il Giudice relatore



dott. Filippo Meneghello

Il Presidente

dott.ssa Maria Carla Corvetta

